

**Infostudio**

N. 11 del 25.03.2022

## Decreti "energia": misure per famiglie e imprese

*Gentile Cliente,*

*con il presente documento intendiamo informarla in merito alle novità per famiglie imprese previste dagli ultimi due decreti legge varati dal Consiglio dei Ministri.*

### Gli allegati da consultare:

<b>Novità famiglie e imprese .....</b>	<b>2</b>
<i>Premessa .....</i>	<i>2</i>
<i>Misure per le famiglie.....</i>	<i>2</i>
<i>Misure per le imprese .....</i>	<i>3</i>

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

## Novità famiglie e imprese

### Premessa

In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, nonché degli effetti sull'economia del nostro Paese derivanti del conflitto in Ucraina, il Consiglio dei Ministri ha varato due decreti legge contenenti diverse misure per famiglie e imprese. Vediamole nel dettaglio.

### Misure per le famiglie

<b>Riduzione aliquote carburante</b>	le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione sono ridotte di 0,25 euro.	
<b>Bonus carburante dipendenti</b>	i buoni benzina o analoghi titoli ceduti gratuitamente nel 2022 da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti sono esentasse, e quindi non concorrono alla formazione del reddito, <b>fino al limite di 200 euro</b> . Pertanto, oltre al limite annuale di esenzione dei fringe benefits erogati dal datore di lavoro, pari a 258,23 euro, per il 2022 vigerà anche il limite di 200 euro per i buoni benzina.	
<b>Azzeramento oneri di sistema</b>	<b>Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;</li> <li>✓ utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.</li> </ul>
<b>Riduzione IVA e oneri gas</b>	confermata l'aliquota Iva del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per <u>usi civili e industriali</u> contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di <b>aprile, maggio e giugno 2022</b> . Inoltre, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.	
<b>Bonus sociale</b>	Sempre per il II° trimestre 2022 l'Arera rideterminerà le agevolazioni relative alle tariffe per l'energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per il gas naturale.	
		<b>ATTENZIONE!</b> Per il periodo <b>1° aprile - 31 dicembre 2022</b> , il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è <b>elevato a 12.000 euro</b> .

## Misure per le imprese

<b>Contributo acquisto energia elettrica</b>	<p>Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente <b>energetica acquistata ed effettivamente utilizzata</b> nel II° trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione <b>entro il 31 dicembre 2022</b>.</p>
<b>Contributo acquisto gas</b>	<p>Invece, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale viene riconosciuto un credito d'imposta della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel II° trimestre del 2022, <b>per usi energetici diversi da quelli termoelettrici</b>, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p> <b>NOTA BENE</b> - Sia il credito d'imposta per l'acquisto del gas che per l'acquisto dell'energia elettrica sono utilizzabili in compensazione, oppure possono essere ceduti ad altri soggetti, con facoltà di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione <b>entro il 31 dicembre 2022</b>.</p>
<b>Rateizzazione bollette energia</b>	<p>Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la <b>rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24</b>.</p>
<b>Contributo acquisto carburante attività agricola e della pesca</b>	<p>Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari <b>al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel I° trimestre del 2022</b>, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.</p>
<b>Imu settore turismo</b>	<p>per le imprese turistico ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, è previsto un <b>credito d'imposta pari al 50% di quanto versato a titolo di seconda rata IMU del 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2</b> presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i predetti soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito è utilizzabile</p>

	esclusivamente in compensazione.	
<b>Contributo imprese energivore</b>	<b>Beneficiari</b>	Imprese energivore
	<b>Requisiti</b>	Aver subito nel I° trimestre 2022 un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa
	<b>Credito d'imposta</b>	<p>pari al 25% delle spese sostenute per la componente <b><u>energetica acquistata ed effettivamente utilizzata</u></b> nel II° trimestre 2022.</p> <p> <b>ATTENZIONE</b> - Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica <b><u>prodotta e autoconsumata</u></b> dalle imprese nel II° trimestre 2022.</p> <p>In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.</p>
	<b>Utilizzo</b>	<p>in compensazione.</p> <p> <b>NOTA BENE</b> - Non si applicano i limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007,</li> <li>* di 2 milioni di euro di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000.</li> </ul>
	<b>Cumulabilità</b>	è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
<b>Contributo imprese forte consumo di gas</b>	<b>Beneficiari</b>	Imprese a forte consumo di gas naturale, ossia quella che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541/2021, e che hanno consumato, nel i° trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici
	<b>Credito d'imposta</b>	Pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel II° trimestre solare dell'anno 2022, <b><u>per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici</u></b>
	<b>Requisiti</b>	il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati

		dal Gestore dei mercati energetici (GME), deve avere subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
	<b>Utilizzo</b>	<p>esclusivamente in compensazione.</p>  <p><b>NOTA BENE</b> - Non si applicano i limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007,</li> <li>* di 2 milioni di euro di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000.</li> </ul>
	<b>Cumulabilità</b>	è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
		<b>NOTA BENE</b> – sia il credito d'imposta per le imprese energivore che per quelle a forte consumo di gas <b>sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili</b> , solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.
<b>Settore autotrasporto</b>	→ Aumentata la deduzione forfettaria per il 2022 di spese non documentate	
	<b>Credito d'imposta mezzi trasporto ultima generazione a basse emissioni</b>	
	<b>Beneficiari</b>	Imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti
	<b>Credito d'imposta</b>	15% del costo di acquisto al netto Iva del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, <b><u>comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.</u></b>
	<b>Credito d'imposta mezzi trasporto ad alimentazione alternativa</b>	
	<b>Beneficiari</b>	Imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto
<b>Credito d'imposta</b>	20% delle spese sostenute, al netto Iva, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.	

	<b>Utilizzo dei crediti</b>	esclusivamente in compensazione.  <b>NOTA BENE</b> - Non si applicano i limiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>* di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007,</li> <li>* di 2 milioni di euro di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000.</li> </ul>
	<b>Cumulabilità</b>	Entrambi i crediti sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
<b>Credito efficienza energetica regioni Sud</b>	<b>Beneficiari</b>	imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia <b>volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>
	<b>Durata</b>	Fino al <b>30 novembre 2023</b>
	<b>Utilizzo</b>	esclusivamente in compensazione.  <b>NOTA BENE</b> - Non si applicano i limiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>* di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007,</li> <li>* di 2 milioni di euro di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000.</li> </ul>
	<b>Cumulabilità</b>	è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
<b>Garanzie</b>	fino al <b>31 dicembre 2022</b> le Garanzie emesse da SACE, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, coprono fino al 90% dell'importo di finanziamento concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.	